



CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 16

## COMUNICATO STAMPA

10/03/2017

PALAZZO CHIGI

## CONSIGLIO DEI MINISTRI – 10 MARZO 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 10 marzo 2017, alle ore 18.26 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

\*\*\*\*\*

### **ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato cinque decreti legislativi che introducono misure necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei. Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l'indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

#### **1. Valutazione di impatto ambientale**

**Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Presidenza e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – esame preliminare)**

Le nuove norme modificano l'attuale disciplina della "Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)" e della stessa VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell'*iter* valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l'altro, all'esigenza di superare tale frammentazione.

Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:

- la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedurali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro;
- una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
- la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
- l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “*screening*” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un “*pre-screening*”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare;
- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le *performance*, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
- l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa.

## **2. Commercializzazione dei prodotti da costruzione**

**Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Presidenza, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)**

Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell'Unione.

Sempre a questo scopo, s'istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l'altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

### **3. Trasparenza informativa e caratteristiche dei “conti di pagamento”**

**Attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Presidenza e Ministero dell'economia e delle finanze – esame definitivo)**

Il decreto garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Il conto di pagamento, come definito dalla direttiva, è uno strumento usato per l'esecuzione di operazioni semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o effettuare pagamenti. Non può essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio. Il decreto prevede il diritto per tutti i cittadini legalmente soggiornanti nell'Ue di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Il provvedimento riprende quanto già disposto dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e le principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizio di pagamento (banche, Poste e istituti di pagamento); in continuità con tale Convenzione e in attuazione della direttiva europea, il

conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento e includere un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone onnicomprensivo. Si sottolinea che il canone deve essere di ammontare “ragionevole” e in linea con la finalità perseguita dell’inclusione finanziaria. Accogliendo le indicazioni dei pareri parlamentari, il decreto ha esplicitato che tra i servizi offerti obbligatoriamente nel conto di base è compresa anche l’emissione della carta di debito. Con un decreto del Mef, sentita la Banca d’Italia, saranno individuate le fasce di consumatori socialmente svantaggiate a cui il conto di base deve essere offerto senza spese.

Le altre misure del decreto legislativo sono finalizzate a garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese del conto di pagamento e ad agevolare i trasferimenti da un conto all’altro. Si introduce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori il “Documento informativo sulle spese” (relativo, tra l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi. Sono, inoltre, previsti, in attuazione della direttiva, siti *web* di confronto a cui tutti i prestatori di servizi di pagamento hanno obbligo di partecipare.

#### **4. Scambio di informazioni nel settore fiscale e prezzi di trasferimento**

**Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Presidenza e Ministero dell’economia e delle finanze – esame definitivo)**

In considerazione delle sfide poste dall’elusione fiscale transfrontaliera e da una concorrenza fiscale dannosa, la direttiva europea punta a rafforzare lo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.

Lo scambio automatico obbligatorio favorisce la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, limitando così le risorse a disposizione degli Stati membri per politiche fiscali orientate alla crescita.

I *ruling* riguardano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi preventivi inerenti all'utilizzo di *software* coperto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. Sono ricompresi tra i *ruling* preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i pareri resi su istanze di interpello riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.

Rientrano negli obblighi di scambio automatico di informazioni anche gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia gli accordi per la definizione preventiva dei metodi di calcolo del valore normale di operazioni transfrontaliere.

## **5. Lotta alla corruzione nel settore privato**

### **Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (Presidenza e Ministero della giustizia – esame definitivo)**

Il provvedimento prevede un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, andando a ricomprendere anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l'istigazione alla corruzione, oggi non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso.

\*\*\*\*\*

## **RIFORMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

### **Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (decreto legislativo – esame preliminare)**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all'editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Il provvedimento razionalizza la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, non solo in un'ottica di riduzione dei costi ma anche allo scopo di accrescerne l'efficienza, l'autorevolezza e il rilievo.

Il riordino e la razionalizzazione riguardano, nello specifico:

1. le competenze in materia di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale). Al Consiglio spettano quindi la promozione, il coordinamento e l'autorizzazione dell'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali, al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale e un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi stabiliti dall'articolo 21 della Costituzione;
2. il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale, che non può essere superiore a 60 (rispetto agli attuali 156), di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
3. l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

\*\*\*\*\*

## **RATIFICA DI ATTI INTERNAZIONALI**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, e del protocollo di adesione del governo della Federazione Russa alla convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, ha approvato un disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, e del protocollo di adesione del governo della Federazione Russa alla convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

Nello specifico, il ddl prevede:

a) *Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni a raggi X (XFEL)*

Il progetto “*European XFEL*” ha lo scopo di realizzare una grande infrastruttura Europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato eccitato di plasma. Indicato come uno dei progetti più importanti nelle “*roadmap*” prodotte da ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*), l'infrastruttura European XFEL porrà l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'Italia sottoscriverà 723 azioni, pari al 2,89% del capitale sociale.

b) *Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF)*

Lo *European Synchrotron Radiation Facility* (ESRF – Laboratorio Europeo di Luce di Sincrotrone), con sede a Grenoble, Francia, è un centro scientifico di eccellenza sostenuto e gestito da venti Stati. Ha un *budget* annuale di circa 80 milioni di euro e impiega oltre 600 persone, ospitando più di 3500 scienziati in visita ogni anno. È un'infrastruttura dedicata alla produzione di raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, che risponde a domande ed esigenze provenienti sia dal mondo della ricerca sia dal mondo industriale. Il laboratorio è dotato di più di 40 stazioni sperimentali lungo le linee di fascio, alle quali lavorano fisici e scienziati dei materiali, ma anche biologi, medici, archeologi, geofisici e ricercatori di aziende private, ed è considerato il migliore sincrotrone per raggi X di alta energia tra i quattro esistenti al mondo.

A seguito dell'interesse della Federazione Russa all'utilizzo di ESRF, nel giugno 2014 è stato ufficialmente approvato da tutti i Paesi membri il Protocollo di accesso alla Convenzione da parte del Governo della nuova parte contraente; lo stesso Protocollo, nel sancire le condizioni di ingresso del nuovo Stato membro, ridefinisce le quote proprietarie di ESRF e il corrispondente contributo annuale di alcuni Paesi, tra cui quello italiano che dal 15% si riduce al 13,2%.



\*\*\*\*\*

## **CONCESSIONE E CONVENZIONE RAI**

### **Concessione in esclusiva alla RAI – Radio Televisione italiana S.p.a., dell’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sul territorio nazionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha deliberato la concessione in esclusiva alla RAI, per una durata decennale, dell’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sul territorio nazionale e ha approvato l’annesso schema di convenzione, recante le condizioni e le modalità di tale esercizio, che sarà successivamente stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria.

Tali atti, unitamente alla relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica avviata lo scorso maggio relativamente agli obblighi del servizio pubblico, saranno trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà rendere il prescritto parere entro trenta giorni.

\*\*\*\*\*

## **APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE “ITALIA SOCIALE”**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato lo statuto della Fondazione “Italia sociale”, istituita dalla legge delega di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del Servizio civile universale.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.

La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di

ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti

Lo statuto del nuovo ente, che ha natura giuridica privata, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere da parte delle Camere.

\*\*\*\*\*

## **STATO DI EMERGENZA, STANZIATI ULTERIORI 70 MILIONI PER INTERVENTI URGENTI IN ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA**

### **Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016**

In ragione degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 e autorizzato un ulteriore stanziamento di 70 milioni di euro destinato a far fronte ad ulteriori interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Lo stanziamento andrà a valere sulle disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali.

\*\*\*\*\*

## **NOMINE**

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

- su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, la conferma del dott. Gioacchino NATOLI nell'incarico di Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, la conferma fino alla scadenza naturale dell'incarico conferito ai dottori Vincenzo LA VIA (Direttore generale del tesoro – 14 maggio 2018) e Daniele FRANCO (Ragioniere generale dello Stato – 19 maggio 2018), a norma dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché la conferma e il rinnovo per tre anni alla prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA dell'incarico di Direttore generale delle finanze e al cons. Luigi FERRARA, dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. Infine, la conferma in via definitiva, a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata, fino alla scadenza naturale degli incarichi conferiti ai Direttori

dell'Agenzia delle entrate, dott.ssa Rossella ORLANDI (12 giugno 2017) e dell'Agenzia del demanio, dott. Roberto REGGI (22 settembre 2017).

\*\*\*\*\*

## **LEGGI REGIONALI**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato sette leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato

### **- di impugnare le seguenti leggi:**

1) legge Regione Veneto n. 1 del 17/01/2017, “Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, in quanto alcune norme, che individuano come illeciti amministrativi comportamenti di disturbo o di ostruzionismo delle attività venatorie e piscatorie, stabilendo al riguardo specifiche sanzioni amministrative, eccedono dalle competenze regionali. Esse invadono infatti la competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. h) e l), della Costituzione, in materia di ordine pubblico e di sicurezza, nonché in materia di ordinamento civile e penale. Tali previsioni regionali risultano inoltre contrarie ai principi di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli articoli 25, 3 e 27 della Costituzione;

2) legge Regione Campania n. 2 del 20/01/2017, “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”, in quanto alcune norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette situate nel territorio della regione Campania, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

### **- di non impugnare le seguenti leggi:**

1) legge Regione Basilicata n. 1 del 11/01/2017 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

2) legge Regione Basilicata n. 2 del 12/01/2017 “Riordino del sistema sanitario regionale di Basilicata”;

3) legge Regione Basilicata n. 3 del 12/01/2017 “Bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 dell’ente di Governo dei Rifiuti e delle Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”;

4) legge Regione Campania n. 5 del 20/01/2017 “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive”;

5) legge Regione Marche n. 2 del 27/01/2017 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”.

**Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della seguente legge:**

- legge Regione Campania n. 20 del 13 giugno 2016, recante: “Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”;

**e la rinuncia parziale all’impugnativa delle seguenti leggi:**

- legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10 del 24 maggio 2016, recante: "Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità";

- legge regionale della Lombardia n.34 del 29/12/2016 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 30/12/2016, recante: “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l. r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”.

\*\*\*\*\*

## **INTERVENTO IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione d’intervento nei seguenti giudizi di legittimità costituzionale:

- Regione TOSCANA, avverso gli articoli 6 e 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

- Province autonome di TRENTO e di BOLZANO avverso l’articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, nonché avverso gli articoli 1, commi 633 – 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 19.32